



# Corso professionalizzante contro la violenza sulle donne- 2022

---

Avv. Laura De Rui

# LA VIOLENZA ASSISTITA- Definizione CISMAI

---

*«Per violenza assistita intrafamiliare si intende **qualsiasi atto di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, compiuta su figure di riferimento per il minore o su altre figure significative, adulte o minori; di tale violenza il bambino può fare esperienza direttamente (quando essa avviene nel suo campo percettivo), indirettamente (quando è a conoscenza della violenza) e/o percependone gli effetti**».*



Applicazione art. 610 c.p.- **Delitto di violenza privata**

*«Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, **tollerare** od omettere qualche cosa (...)»*

I MALTRATTAMENTI CONTRO I  
FAMILIARI E I CONVIVENTI

# Art. 572 c.p., comma 1

---

*«1. Chiunque, fuori dai casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni <sup>(1)</sup>».*

(1) Comma così modificato dall'art. 9, comma 2, lett. a), L. 19 luglio 2019, n. 69, a decorrere dal 9 agosto 2019.

MA COSA SI INTENDE PER  
«MALTRATTAMENTI»?

# L'evoluzione della nozione di «maltrattamenti»

---

Dal maltrattamento solo fisico...

# L'evoluzione della nozione di «maltrattamenti»

---

... al maltrattamento psicologico, economico e **omissivo**



## Il concetto di maltrattamenti- L'elemento oggettivo

---

«(...) **atti vessatori**, anche di natura diversa, ma comunque **lesivi dell'integrità fisica o morale della persona tali da rendere dolorosa la convivenza, sia la condizione di soggezione psicologica della p.o.** che costituisce la naturale ricaduta di un regime di sistematica sopraffazione della sua persona posto che quello che consente di ritenere integrato il reato di cui all'art. 572 c.p., distinguendolo dai singoli delitti di lesioni, ingiurie o minacce di cui eventualmente si compone è proprio l'abitudine intesa come sistematicità delle suddette condotte cui necessariamente corrisponde lo **stato di sofferenza fisica o morale** cui il soggetto passivo in quanto legato all'aggressore dal vincolo familiare o parafamiliare implicante legami di natura affettiva, economica e solidale ben difficili da recidere, è naturalmente esposto».

(Cass. Pen. Sez. 3, n. 46043 del 20/03/2018; Cass. Pen. Sez. 6, n. 25183 del 19/06/2012)

## Il concetto di maltrattamenti- L'abitudine

---

*«Il reato di cui all'art. 572 c.p. richiede, ai fini della configurabilità, l'elemento dell'abitudine (Sez. 6, sent. n. 4636 del 28.02.1995 dep. 1995, rv. 201148-01). **I fatti commissivi ed omissivi rilevano penalmente solo attraverso la loro reiterazione nel tempo**, allorché vi sia un numero minimo di condotte collegate tra di loro per mezzo di un nesso di abitudine. È necessario, dunque, che le condotte non siano meramente sporadiche, piuttosto che siano la **manifestazione di una persistente attività vessatoria, tale da generare un regime di vita persecutorio ed umiliante.**»*  
(Cass. Pen. sez. VI, n. 8333 del 10/03/2022)

## Il concetto di famiglia

---

Per «*persona della famiglia*» si intende: **coniuge, consanguinei, affini, adottati e adottanti, conviventi *more uxorio*.**

*«il bene giuridico protetto è costituito dai congiunti interessi dello Stato alla tutela della famiglia da comportamenti vessatori e violenti e dell'interesse delle persone facenti parte la famiglia alla difesa della propria incolumità fisica e psichica. L'ambito applicativo dell'incriminazione dipende dall'estensione di rapporti basati su vincoli familiari, **intendendosi per famiglia ogni gruppo di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, si siano instaurati rapporti di assistenza e solidarietà reciproche**».*

(Cass. Pen. sez VI n. 30129 del 2/8/2021)

## Il requisito della convivenza

---

«**il delitto di maltrattamenti in famiglia** può essere ravvisato in tutti i casi in cui, nonostante l'interruzione della relazione di convivenza, eventualmente anche attestata da un provvedimento formale di separazione legale o di divorzio, **residuino** comunque dei **rapporti di stabile frequentazione e di solidarietà determinati dalla pregressa esistenza del rapporto familiare**, soprattutto allorchè dovuti alle comuni esigenze di accudimento e di educazione dei figli, atteso che in tal caso può ancora parlarsi di fatti commessi in contesto di una relazione familiare.

È di contro ravvisabile **il delitto di atti persecutori aggravato allorchè la relazione qualificata o di fatto e la convivenza sussistenti in passato siano ormai cessate e i rapporti tra gli ex coniugi o conviventi o partner siano definitivamente interrotti**, sì da non potersi parlare – né in senso tecnico e formale, né in senso atecnico e informale – di famiglia».

(Cass. Pen. sez VI n. 30129 del 2/8/2021)

## Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-12-2014) 29-01-2015, n. 4332

---

«Ritiene questa Corte, interpretando una regola ermeneutica (...) che **possano integrare il delitto di cui all'art. 572 cod. pen. non solo fatti commissivi, sistematicamente lesivi della personalità della persona offesa, ma anche condotte omissive connotate da una deliberata indifferenza e trascuratezza verso gli elementari bisogni affettivi ed esistenziali della "persona debole" da tutelare.**

**Regola questa che consente, nell'ambito della disamina della condotta maltrattante di un coniuge nei confronti dell'altro coniuge, di comprendere nel novero dell'offensività, tipica della norma, anche la "posizione passiva dei figli minori" laddove questi siano "sistematici spettatori obbligati" delle manifestazioni di violenza, anche psicologica (nella specie del padre nei confronti della madre)»**



La violenza assistita come  
«maltrattamento»



## Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-02-2018) 02-05-2018, n. 18833

---

*«(...) non è revocabile in dubbio che **il delitto di maltrattamenti possa essere configurato anche nel caso in cui i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minori, ma li coinvolgano (solo) indirettamente quali involontari spettatori delle feroci liti e dei brutali scontri fra i genitori che si svolgano all'interno delle mura domestiche, cioè allorquando essi siano vittime di c.d. violenza assistita.***

*La condotta di chi costringa il minore, suo malgrado, a presenziare - quale mero testimone - alle manifestazioni di violenza, fisica o morale, è certamente suscettibile di realizzare un'offesa al bene tutelato dalla norma (la famiglia), potendo comportare gravi ripercussioni negative nei processi di crescita morale e sociale della prole interessata».*

# La disciplina normativa

---

- Legge contro il femminicidio (L. 119/2013)


→ Introduzione circostanza aggravante art. 61 n. 11-*quinqüies*:

*«l'aver*, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché **nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto** ovvero in danno di persona in stato di gravidanza»



## Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-03-2017) 14-03-2017, n. 12328

«(...)per ritenere sussistente la circostanza aggravante in discorso è sufficiente che il minore percepisca il reato, non essendo richiesto che lo stesso sia commesso davanti ai suoi occhi. (...) Ad avviso del Collegio, quindi, la circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 11-quinquies, introdotta dalla L. n. 119 del 2013, è configurabile tutte le volte che il minore degli anni diciotto percepisca la commissione del reato e anche quando la sua presenza non sia visibile dall'autore il quale, tuttavia, ne abbia la consapevolezza o avrebbe dovuto averla usando l'ordinaria diligenza»



# La disciplina normativa

---

- Codice Rosso (L. 69/2019)
  - Introduzione di una circostanza aggravante ad effetto speciale (art. 572, c. 2)
  - Introduzione art. 572, c. 5.

## Art. 572 c.p., comma 2

---

*«2. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi».*

## Art. 572 c.p., comma 5

---

**«5. Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato»**

Ma...

manca ancora la previsione di un'autonoma  
fattispecie di reato!